TRIBUNALE DI VERONA

SEZIONE LAVORO

VERBALE DI UDIENZA MEDIANTE COLLEGAMENTO DA REMOTO

Udienza del 8.2.2024

Causa n. XXXX 2023

Sono comparsi in video piattaforma mediante teams per la parte ricorrente l'avv. Maria Maniscalco e per la parte convenuta l'avv. XXXXXX.

Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti.

I procuratori delle parti discutono la causa e concludono come in atti.

Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio e all'esito pronuncia la presente sentenza contestuale senza previo collegamento da remoto delle parti, che vi hanno rinunciato.

Il Giudice

Dott. XXXX XXXX

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI VERONA

Sezione lavoro

Il Giudice, dott. XXXXX XXXXX , all'udienza del giorno 8.2.2024 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di lavoro n. **XXXX / 2023** RCL promossa

da

XXXXX XXXX (C.F. XXXXXXXXXXX), con il patrocinio dell'avv. MANISCALCO MARIA e dell'avv. GANCI FABIO (GNCFBA71A01G273E) ; ROSA DENIS (RSODNS72C24D325I) ; MICELI WALTER (MCLWTR71C17G273N) ; RINALDI GIOVANNI (RNLGNN75B05Z112A) ; ZAMPIERI NICOLA (ZMPNCL66P23F241K) ; , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. MANISCALCO MARIA

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (C.F. 80185250588), con il patrocinio dell'avv. XXXXXX , elettivamente domiciliato in XXXXXXXXX presso il difensore avv. XXXXXXXX

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO (C.F. 80015150271), con il patrocinio dell'avv. XXXXXXXX , elettivamente domiciliato in XXXXXXXXXX presso il difensore avv. XXXXXXXXX

UFFICIO VII - AMBITO TERRITORIALE DI VERONA (C.F. 80011240233), con il patrocinio dell'avv. XXXXXXXXX e

elettivamente domiciliato in XXXXXXXXX presso il difensore avv. XXXXXXX

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Le domande di parte ricorrente sono fondate e devono essere accolte nei termini di seguito precisati.

1. La Corte di Cassazione (sentenza n. 29961/2023 del 27.10.2023), decidendo su rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c., in funzione dichiaratamente nomofilattica, sulla base di articolate argomentazioni che si intendono qui richiamate ex art. 118 disp. att. ha fissato il seguente principio di diritto: "La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero".

La S.C. nella pronuncia citata ha chiarito i criteri per individuare il momento a decorrere dal quale il diritto può essere fatto valere dal docente. Da ciò deriva che la prescrizione dell'azione di adempimento decorre poi dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di

riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al DPCM del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio.

2. Parte ricorrente, al momento della pronuncia della presente sentenza, é in servizio presso il Ministero convenuto e risulta immessa in ruolo con rapporto a tempo indeterminato dal 1.9.2021; ha inoltre documentato di aver svolto incarichi annuali conformi ai parametri fissati dalla S.C. (iniziati prima del 31.12 fino al 30.6 o al 31.8) negli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021. Il primo atto interruttivo valido documentato risulta ricevuto dal Ministero il 19 luglio 2022.

3. La Cassazione, quanto alle modalità concrete di riconoscimento ed attuazione del diritto spettante ai docenti a tempo determinato, ha fissato il seguente principio di diritto: “Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all’art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l’adempimento in forma specifica, per l’attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell’art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione”. L’equiparazione del trattamento del lavoratore a tempo determinato a quello dei

docenti di ruolo può avvenire, per quanto riguarda i docenti ancora “interni” al sistema scolastico esclusivamente tramite l’adempimento in forma specifica e cioè mediante l’assegnazione materiale della “carta docenti”, poiché solo attraverso il suo utilizzo può essere osservato il vincolo di destinazione imposto dal legislatore agli importi ad essa legati (ex art. 1, comma 121, L. n. 107 cit.).

4. L’importo di € 500 deve essere maggiorato degli interessi o rivalutazione, secondo i criteri dettati dall’art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all’accredito sino alla concreta attribuzione.

5. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in ragione della natura e del valore della controversia, considerata l’attività difensiva svolta (studio, introduttiva, decisionale in unica udienza senza istruttoria), la natura seriale del contenzioso, secondo i parametri di cui al DM 55/14.

P.Q.M.

Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata

1) in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500 annui tramite Carta Elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015 per gli anni scolastici: 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021;

2) condanna il Ministero convenuto ad erogare alla ricorrente la prestazione oggetto di causa, previa emissione della Carta Docente ed accredito della somma indicata sulla Carta Docente, oltre alla maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria calcolata dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione;
3) condanna il Ministero convenuto alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte ricorrente, liquidate in complessivi € 1.080,00 per compensi professionali, oltre al rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Verona, 8° febbraio 2024

IL Giudice

XXXX XXXX